



Sommario

DEFINIZIONI	3
D.Lgs. N. 24/2023	3
VIOLAZIONI	3
SEGNALAZIONE O SEGNALARE	3
SEGNALAZIONE INTERNA	3
SEGNALAZIONE ESTERNA	3
DIVULGAZIONE PUBBLICA	3
SEGNALANTE O WHISTLEBLOWER	3
FACILITATORE	4
PERSONA COINVOLTA	4
GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	4
PREMESSA	4
DESTINATARI	5
LA SEGNALAZIONE	6
<i>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</i>	6
<i>REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE</i>	8
<i>LA SEGNALAZIONE ANONIMA</i>	8
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	8
PIATTAFORMA INFORMATICA	9
SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE	10
<i>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</i>	10
<i>VERIFICA PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE</i>	11
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	13
DIVULGAZIONE PUBBLICA	13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
MISURE DI PROTEZIONE	15
A) LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	16
B) LA TUTELA DA RITORSIONI	17
C) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	19
D) MISURE DI SOSTEGNO	20
PERDITA DELLE TUTELE	20

DEFINIZIONI

D.Lgs. n. 24/2023

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto *Whistleblowing*)».

Violazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Segnalazione o Segnalare

La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna attivato da **Phonika S.p.A.**

Segnalazione esterna

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Divulgazione pubblica

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Segnalante o Whistleblower

La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Facilitatore

Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persona coinvolta

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Gestore della segnalazione

La persona o l'Ufficio interno autonomo o soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

PREMESSA

Il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche "Decreto *Whistleblowing*") disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'art. 4 del citato decreto legislativo prevede che **«I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione»**.

In attuazione di tale norma, **Phonika S.p.A.** adotta la presente procedura (di seguito "Procedura") con lo scopo di regolamentare i requisiti e le modalità di trasmissione, ricezione, gestione e verifica della Segnalazione interna.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura si applicano integralmente le disposizioni contenute nel Decreto *Whistleblowing*.

DESTINATARI

CHI PUÒ SEGNALARE?

In conformità dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, la presente Procedura è rivolta ai seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE?

- a. in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico;
- b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

LA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione

Le Violazioni oggetto di Segnalazione interna possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti punti.

La Segnalazione interna può avere ad oggetto anche:

- le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti;
- gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni;
- i fondati sospetti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

1. le notizie palesemente prive di fondamento;
2. le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
3. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, non possono costituire oggetto di Segnalazione interna:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Requisiti della Segnalazione

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento dei fatti da parte del Gestore della segnalazione.

Pertanto, dovranno risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Qualora la segnalazione non fosse adeguatamente circostanziata, il Gestore della segnalazione può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La Segnalazione anonima

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime. Le Segnalazioni anonime verranno prese in carico allorché risultino manifestamente fondate e se dalle medesime emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti segnalati.

Nei casi di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Pertanto, le Segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale di segnalazione interno dovranno essere registrate e la relativa documentazione conservata, in modo che sia possibile rintracciarle nel caso in cui il Segnalante comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella Segnalazione anonima.

Canale di segnalazione interna

Phonika S.p.A. (di seguito anche "Società"), in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 24/2023, ha attivato il proprio canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Segnalazione interna può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- la piattaforma informatica resa disponibile dalla Società;
- oppure, alternativamente, attraverso apposita linea telefonica, con sistema di messaggistica vocale, o ancora, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

Piattaforma informatica

La piattaforma informatica messa a disposizione dalla Società per effettuare la Segnalazione interna è accessibile al seguente link [segnalazioni.phonika.it].

Per effettuare la Segnalazione interna occorrerà seguire la compilazione guidata del modulo, inserendo le informazioni nei rispettivi campi, inoltre, è possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

La Segnalazione può essere presentata in forma nominativa, inserendo i propri dati identificativi nel modulo, oppure anonima.

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità saranno conosciute esclusivamente dal Gestore della segnalazione di cui ne assicura la riservatezza. Tali informazioni non potranno essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante.

Una volta terminata la compilazione del modulo ed inviata la Segnalazione, il Segnalante riceverà, a mezzo della piattaforma, un codice numerico ed univoco che dovrà essere custodito per i successivi accessi all'interno della piattaforma, ciò in quanto è necessario per verificare:

- eventuali richieste di informazioni ad integrazione della segnalazione effettuata;

- le comunicazioni del Gestore delle segnalazioni (es. avviso di ricevimento della segnalazione; riscontro).

Segnalazione in forma orale

La Segnalazione in forma orale può essere effettuata attraverso:

- a) linea telefonica, chiamando il numero: [01419700101]. Qualora il Gestore della segnalazione non fosse reperibile, è possibile ricorrere al servizio di segreteria telefonica e, dunque, rilasciare la Segnalazione nella casella vocale del Gestore. La Segnalazione verrà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Gestore della segnalazione. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- b) incontro diretto con il Gestore della segnalazione: l'incontro dovrà essere richiesto attraverso la suindicata piattaforma informatica, accessibile al link [segnalazioni.phonika.it]. Il Gestore, tramite la piattaforma, provvederà a fissare l'incontro entro un termine ragionevole. La Segnalazione ricevuta durante l'incontro diretto, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante redazione di apposito verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione interna è affidata esclusivamente alla Funzione *Human Resources* (HR) svolta dalla Dott.ssa Stefania Colombano.

Il Gestore della segnalazione è competente a svolgere le seguenti attività:

- a) rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultimo integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Laddove il Gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante), ricorre una delle condizioni per effettuare una Segnalazione esterna ad ANAC (si veda il "*Canale di segnalazione esterna*").

Se la Segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della segnalazione, laddove il Segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata ai sensi della normativa whistleblowing e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore della segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Diversamente, in mancanza della predetta dichiarazione o se detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Verifica preliminare della Segnalazione

La gestione della Segnalazione interna comporta, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di accertarne l'ammissibilità.

A titolo esemplificativo, la Segnalazione interna può considerarsi inammissibile, e dunque essere archiviata, per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Se, invece, all'esito della verifica preliminare la segnalazione è dichiarata ammissibile, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi¹.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione può:

- avviare un dialogo con il Whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite la piattaforma o anche di persona;
- ove necessario, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, adottando le opportune cautele affinché non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e della Persona coinvolta.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, si ravvisino elementi di fondatezza della segnalazione, il Gestore dovrà rivolgersi agli organi preposti interni secondo le rispettive competenze.

Una volta terminata la fase istruttoria, il Gestore della segnalazione fornisce riscontro al Whistleblower, nell'osservanza del termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro avviene mediante la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione, e può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle

¹ Le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di:

- controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice per la protezione dei dati personali di cui d.lgs. 196/2003) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice);
- protezione dei dati personali.

relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In questo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

Canale di segnalazione esterna

Ferma restando la preferenza per il canale di segnalazione interna, il Decreto *Whistleblowing* prevede la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso un canale esterno.

L'accesso al canale di segnalazione esterna istituito da ANAC è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal citato decreto, nello specifico, se:

- a) il canale interno obbligatorio non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo del canale di segnalazione esterna sono consultabili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona che effettua la divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste per la protezione del Whistleblower se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Trattamento dei dati personali

La Società effettua il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni in qualità di Titolare del trattamento.

Le operazioni di trattamento previste nell'ambito della gestione delle segnalazioni avvengono nella scrupolosa osservanza dei principi e degli obblighi sanciti dal Reg. (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice Privacy") e dal Decreto *Whistleblowing*.

La tutela dei dati personali è garantita al Segnalante, al Facilitatore, alla Persona coinvolta nella Segnalazione in quanto soggetti "interessati" dal trattamento, ai quali è fornita apposita informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

La persona competente a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, ossia la Dott.ssa Stefania Colombano della Funzione *Human Resources* (HR), è stata espressamente autorizzata ed

istruita rispetto al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

La Società, inoltre, ha formalmente designato il fornitore della piattaforma dedicata alla gestione delle segnalazioni quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. In attuazione del principio di «minimizzazione» di cui all'art. 5 del GDPR, i dati personali oggetto di trattamento sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la gestione delle segnalazioni e per compiere gli eventuali ed opportuni accertamenti sulle violazioni.

Pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 24/2023 nonché del principio della «limitazione della conservazione» di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR.

La Persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione interna, non possono esercitare, né con richiesta al titolare del trattamento né con reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della Segnalante.

Misure di protezione

Le misure di protezione previste dal Decreto *Whistleblowing* a favore delle persone che effettuano segnalazioni, si applicano altresì ai seguenti soggetti:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il Decreto *Whistleblowing* ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- A. la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- B. la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- C. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- D. misure di sostegno al Segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in apposito elenco pubblicato da ANAC.

A) La tutela della riservatezza

In conformità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

I) Procedimento penale

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p².

² La norma prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

II) Procedimento dinanzi alla Corte dei conti

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

III) Procedimento disciplinare

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Inoltre, oltre ad acquisire il consenso del Segnalante, è necessario fornirgli previamente una comunicazione scritta sulle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle seguenti ipotesi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

B) La tutela da ritorsioni

Per «ritorsione» si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*³.

A titolo esemplificativo, si indicano talune fattispecie che possono costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

³ Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. m), D.Lgs. n. 24/2023

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

1. la persona che ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023;

3. sussiste un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
4. non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC.

C) Limitazioni di responsabilità

Tra le tutele riconosciute dal Decreto *Whistleblowing* è altresì previsto che non è punibile chi riveli o diffonda informazioni su violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata.

Devono ricorrere cumulativamente due condizioni affinché l’esclusione della responsabilità (di natura penale, civile o amministrativa) operi nei casi di rivelazione o di diffusione di informazioni:

- 1) la sussistenza di fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele⁴.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

⁴ Ossia il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel citato decreto.

D) Misure di sostegno

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave, le tutele contro le ritorsioni non sono garantite e al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.